



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
**eCAMPUS**  
TELEMATICA · DM 30 · 01 · 2006

## **REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI NONCHÉ PER I TRASFERIMENTI E PER LA MOBILITÀ INTERNA.**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di copertura, da parte dell'Università telematica E-campus, di posti di ruolo di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore universitario mediante reclutamento, trasferimento e mobilità per quanto non disciplinato dalla normativa vigente
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
  - a. per "*Rettore*" il Rettore dell'Università telematica E-campus.
  - b. per "*Ministero*" e "*Ministro*" il Ministero ed il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
  - c. per "*Università*" l'Università telematica E-campus,
  - d. per "*CUN*" il Consiglio Universitario Nazionale.
  - e. per "*trasferimento*" si intende la copertura del posto con passaggio di docenti o ricercatori in servizio presso altra Università;
  - f. per "*mobilità interna*" si intende la procedura mediante la quale, i professori di ruolo ed i ricercatori dell'Università, possono, a domanda, cambiare settore scientifico-disciplinare pur rimanendo nella Facoltà di appartenenza.
  - g. per "*mobilità interfacoltà*" si intende la procedura mediante la quale, i professori di ruolo ed i ricercatori dell'Università, possono cambiare Facoltà mantenendo il settore di inquadramento.

#### **Art. 2 - Programmazione**

Le Facoltà, sulla base della disponibilità di risorse complessive assegnate dal Consiglio di Amministrazione, per soddisfare le esigenze didattiche e di ricerca, deliberano l'istituzione di posti di personale docente di prima e seconda fascia e di ricercatore universitario. Le suddette delibere saranno successivamente approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 3 – Deliberazioni**

1. Le deliberazioni sulla destinazione dei posti, sulla scelta della modalità di copertura e sulle chiamate sono assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Le deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo sono assunte nella composizione limitata per i posti di professore ordinario ai professori ordinari e straordinari; per i posti di professore associato ai professori ordinari, straordinari, ed associati confermati e non confermati; per i posti di ricercatore universitario ai professori ordinari, straordinari, associati confermati e non confermati ed ai rappresentanti dei ricercatori universitari.
3. La deliberazione della procedura di copertura del posto di professore di prima e seconda fascia può comprendere anche la tipologia dell'impegno didattico e scientifico richiesto.

#### **Art. 4 – Motivazione**

1. Le deliberazioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento sono motivate da esigenze didattiche e scientifiche della Facoltà.
2. Qualora vi siano più candidati, la scelta è effettuata mediante una valutazione comparativa del curriculum complessivo.

#### **Art. 5 – Nomine**

1. La nomina, il trasferimento, la mobilità interna ed interfacoltà sono disposti con Decreto Rettorale e decorrono dal 1° di novembre successivo, salvi casi di motivate esigenze didattiche e di ricerca.
2. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre Università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra gli Atenei interessati previo nullaosta della Facoltà di provenienza.
3. Nel caso di mobilità da effettuarsi in corso d'anno il passaggio ad altra Facoltà è consentito previo nullaosta di quella di provenienza.

### **RECLUTAMENTO**

#### **Art. 6 – Procedura di valutazione comparativa**

1. La procedura di valutazione comparativa viene indetta, su delibera del Consiglio di Facoltà, in presenza dei presupposti di cui alla parte prima del presente Regolamento, con provvedimento del Rettore di cui viene dato Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. La delibera del Consiglio di Facoltà, che chiede l'avvio della procedura di valutazione comparativa, oltre alla disponibilità di risorse dovrà specificare:
  - a. Il ruolo e il settore scientifico-disciplinare relativo al posto oggetto del bando;
  - b. per le procedure di valutazione comparative a posti di prima e seconda fascia l'eventuale tipologia dell'impegno didattico e scientifico richiesto, ai soli fini della chiamata di uno degli idonei;
  - c. l'eventuale limitazione al numero di lavori scientifici che il candidato può sottoporre a valutazione.
3. Le domande dovranno essere spedite, entro il termine perentorio fissato dal bando stesso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere, corriere o qualsiasi altro mezzo idoneo a certificare la data di partenza.
4. Scaduto tale termine il Consiglio di Facoltà designa un componente della Commissione giudicatrice che deve appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale è richiesta la procedura di valutazione comparativa. In mancanza di un docente inquadrato nello specifico settore e quando il numero degli eleggibili per ciascuna qualifica e ciascun settore sia inferiore a cinque, secondo quanto

indicato all'art. 3 – comma 9 - del D.P.R. n°117 del 23 marzo del 2000, si designa un componente appartenente ad un settore giudicato affine con Decreto del Ministro su proposta del C.U.N.

#### **Art. 7 – Bando**

Il bando per l'indizione della procedura di valutazione comparativa riporta in particolare:

- a. la Facoltà che ha richiesto la valutazione comparativa, il settore scientifico-disciplinare per il quale essa è disposta;
- b. la tipologia d'impegno scientifico e didattico richiesto ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte della medesima;
- c. i termini e le modalità di presentazione della domanda;
- d. i requisiti per l'ammissione alla procedura per la copertura del posto;
- e. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione. L'inosservanza di tale limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura così come previsto all'art. 2 – comma 6 – del D.P.R. n°117 del 23 marzo del 2000
- f. le prove previste a seconda del ruolo per il quale il posto è bandito.

#### **Art. 8 – Commissioni Giudicatrici**

La composizione e l'elezione delle Commissioni Giudicatrici sono disciplinati dalla Legge 3 luglio 1998 n°210 e dal D.P.R. n°117 del 23 marzo del 2000.

#### **Art. 9 – Lavori delle Commissioni Giudicatrici**

1. Le Commissioni Giudicatrici devono concludere i propri lavori entro sei mesi dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento rettorale di nomina.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di quattro mesi il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
3. Il Rettore, con provvedimento motivato, nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine prorogato, ove non sia stata richiesta e accettata alcuna proroga, avvia le procedure per la sostituzione d'ufficio dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori secondo quanto disposto dall'art. 4 – comma 11 del D.P.R. n°117 del 23 marzo del 2000.
4. Le Commissioni Giudicatrici, secondo quanto prescritto dall'art. 4 – comma 2 – del D.P.R. n°117 del 23 marzo del 2000, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati predeterminano i seguenti criteri di massima:
  - a. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
  - b. apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
  - c. congruenza della attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
  - d. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della Comunità Scientifica;
  - e. continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.
5. Per i fini di cui al precedente punto 4, secondo quanto prescritto dall'art. 4 – comma 3 – del D.P.R. n°117 del 23 marzo del 2000, si fa anche ricorso, ove possibile, ai parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

6. Costituiscono titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative ad integrazione di quanto prescritto dall'art. 4 – comma 4 – del D.P.R. n°117 del 23 marzo del 2000:

- a. l'attività didattica svolta anche all'estero;
- b. i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di Ricerca italiani e stranieri;
- c. l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- d. i titoli di Dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
- e. il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3 – comma 2 – del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297;
- f. l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;
- g. l'attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- h. il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;

7. Le Commissioni delle procedure di prima e seconda fascia, in sede di predeterminazione dei criteri di massima, possono prevedere le condizioni per l'ammissione alla prova didattica, o alla prova orale nelle valutazioni concernenti posti di ricercatore, secondo criteri e procedure espressamente stabiliti nel bando ai sensi dell'art. 4 – comma 7 – del D.P.R. n°117 del 23 marzo del 2000.

8. La procedura, oltre alla valutazione dei titoli, prevede lo svolgimento delle seguenti prove:

- a. per la copertura di posti di professore ordinario: una prova didattica, limitatamente ai candidati che non rivestano la qualifica di professore associato.
- b. per la copertura di posti di professore associato: discussione dei titoli scientifici presentati e una prova didattica;
- c. per la copertura di posti di ricercatore: due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale;

9. Nelle procedure concernenti la copertura di posti di professore ordinario ogni commissario esprime il proprio giudizio sui titoli e sui lavori scientifici di ciascun candidato, quindi la Commissione esprime il giudizio collegiale. Per i candidati che non rivestano la qualifica di professore associato i giudizi sono espressi anche in merito alla prova didattica sostenuta che concorre alla valutazione complessiva. Sulla base di detti giudizi la Commissione, previa deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi degli idonei per ciascun posto bandito che non dovranno superare il numero massimo previsto dalla Legge.

10. Nelle procedure relative alla copertura di posti di professore associato, ogni commissario esprime un giudizio individuale e la Commissione uno collegiale sui titoli e sui lavori scientifici, sulla discussione dei titoli e sulla prova didattica. Sulla base dei giudizi individuali e collegiali, previa deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, la Commissione dichiara inequivocabilmente i nominativi degli idonei per ciascun posto bandito che non dovranno superare il numero massimo previsto dalla Legge.

11. Nelle procedure concernenti la copertura di posti di ricercatore, ogni commissario esprime un giudizio individuale sui titoli, sui lavori scientifici e sulle prove d'esame svolte dai candidati. Successivamente la Commissione esprime un giudizio collegiale sui titoli, sui lavori scientifici e sulle prove d'esame svolte dai candidati e, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione, assunta dalla maggioranza dei componenti, indica il vincitore.

12. Nelle procedure di valutazione comparativa relative ai posti di professore ordinario e associato, per la scelta degli idonei, ciascun commissario dispone di un numero di voti da attribuire corrispondente al numero massimo di idonei da indicare, così come previsto dalla normativa in vigore.

Per la scelta del vincitore, nelle procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore, i commissari dispongono singolarmente di un numero di voti da attribuire, pari al numero di posti messi concorso.

#### **Art. 10 – Responsabile del procedimento**

1. Il bando per la procedura di valutazione comparativa indica il Responsabile del procedimento, che ne assicura il corretto svolgimento ai sensi dell'art. 2 – comma 11 – del D.P.R. n°117 del 23 marzo del 2000.

#### **Art. 11 – Accertamento della regolarità degli atti**

1. Gli atti della procedura di valutazione comparativa, costituiti dal verbale delle singole riunioni, contenenti in allegato i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, e la relazione riassuntiva dei lavori svolti, saranno inviati, anche su supporto magnetico sotto la responsabilità del Presidente della Commissione, al Responsabile del procedimento.
2. Il Rettore entro trenta giorni dalla consegna dei documenti, sentito il Responsabile del procedimento, accerta con proprio Decreto la regolarità formale degli atti e dichiara i nominativi degli idonei per le valutazioni comparative a posti di professore ordinario e associato e dei vincitori delle valutazioni comparative a posti di ricercatore.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità, rinvia con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione fissando i termini per la regolarizzazione.
4. Dell'esito della procedura è data comunicazione ai candidati giunti al termine della procedura stessa.
5. Le relazioni riassuntive e gli allegati ai verbali contenenti i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, secondo quanto disposto dall'art. 6 – comma 1 - del D.P.R. n°117 del 23 marzo del 2000, sono trasmessi alle Facoltà e resi pubblici, unitamente al Decreto Rettorale di approvazione degli atti, sul sito web dell'Ateneo.

#### **Art. 12 – Chiamata degli idonei**

1. Nelle procedure per la copertura di posti di ruolo di professore ordinario ed associato il Consiglio di Facoltà che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data del Decreto di accertamento della regolarità formale degli atti, con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, può proporre, con motivata delibera, approvata a maggioranza degli aventi diritto al voto la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei o può decidere di non procedere alla chiamata.
2. Qualora la Facoltà lasci decorrere il termine di sessanta giorni dalla data del Decreto di accertamento della regolarità formale degli atti senza assumere nessuna delle deliberazioni ivi previste, la stessa non può richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per posti della medesima categoria e del medesimo settore scientifico-disciplinare, né può proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative per la medesima categoria e per il medesimo settore scientifico-disciplinare se non dopo che siano trascorsi due anni dalla scadenza del predetto termine.
3. Qualora la Facoltà abbia deliberato di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, la stessa può richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto già bandito, ovvero può chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico-disciplinare secondo quanto previsto dall'articolo 5 – comma 8 – del D.P.R. n°117 del 23 marzo del 2000

### **Art. 13 – Nomina**

Tutte le nomine sono disposte con Decreto Rettorale.

### **Art. 14 – Comunicazioni**

L'Università avrà cura di comunicare al Ministero, anche per via telematica, i dati relativi alla conclusione delle procedure di valutazione comparativa, nonché i nominativi dei candidati idonei e di quelli nominati in ruolo.

## **CHIAMATA DI CANDIDATI DICHIARATI IDONEI IN ALTRE SELEZIONI**

### **Art. 15 – Procedura**

Il Consiglio di Facoltà, anche su domanda dell'interessato, può chiamare candidati già risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso la stessa, ovvero altre sedi universitarie.

La chiamata è possibile se dalla data del Decreto di accertamento della regolarità degli atti nella quale il candidato prescelto è risultato idoneo non siano decorsi più di cinque anni.

La stessa procedura di chiamata si applica anche nei casi previsti dall'art. 5 – comma 9 – del D.P.R. n°117 del 23 marzo del 2000, ai candidati risultati idonei in una procedura di valutazione comparativa bandita dall'Università telematica E-campus di cui sia già stato nominato in ruolo un professore ordinario o associato.

## **TRASFERIMENTI**

### **Art. 16 – Richiesta delle facoltà**

1. Il Consiglio di Facoltà può deliberare l'indizione della procedura di trasferimento di un posto di professore di ruolo o di ricercatore universitario mediante la richiesta di emanazione di un avviso di vacanza.

2. La delibera di indizione della procedura di trasferimento, verificata la disponibilità delle risorse ad esse destinate, deve indicare:

- a. il ruolo ed il settore scientifico-disciplinare del posto che si intende ricoprire;
- b. le eventuali esigenze didattico-scientifiche e la tipologia d'impegno richiesta (soltanto per i trasferimenti per posti di prima e seconda fascia);

### **Art. 17 – Requisiti**

I professori ed i ricercatori universitari possono essere trasferiti trascorsi tre anni accademici di permanenza nell'attuale ruolo in una sede universitaria, anche se in aspettativa, ai sensi dell'articolo 13 – comma 1 – del D.P.R. dell' 11 luglio n°382.

### **Art. 18 – Bando di trasferimento e domande**

1. Il Rettore emana specifici avvisi di vacanza dei posti da coprire mediante trasferimento.

2. L'avviso deve indicare:
  - a. il ruolo del posto che si intende ricoprire;
  - b. la Facoltà interessata;
  - c. il settore scientifico-disciplinare;
  - d. l'eventuale tipologia di impegno didattico scientifico nonché le tematiche e le esperienze di ricerca indicate dalla Facoltà;
  - e. le modalità ed il termine per la presentazione al Preside della Facoltà della domanda corredata dalla documentazione necessaria e dal numero massimo di lavori scientifici da presentare per la presa in considerazione della stessa;
  - f. l'obbligo per il vincitore di permanere per un tempo minimo presso l'Università;
3. L'avviso di vacanza del posto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è affisso all'albo del rettorato e delle Facoltà e diffuso anche per via telematica tramite il sito web dell'Ateneo.
4. Gli aspiranti al trasferimento devono dichiarare il proprio impegno a permanere presso l'Ateneo per il tempo indicato nel caso in cui fosse previsto.

#### **Art. 19 – Procedura**

1. Il Preside, decorsi i termini per la presentazione delle domande, sottopone al Consiglio di Facoltà le domande pervenute nei termini prescritti dal bando.
2. Il Consiglio di Facoltà con propria delibera, entro sessanta giorni dalla scadenza del bando, esprime un giudizio su ogni candidato al trasferimento e procede alla chiamata, motivando la scelta in relazione alle esigenze didattico-scientifiche ed allo specifico profilo scientifico indicato. In caso di trasferimento con cambio di settore scientifico-disciplinare occorre acquisire il parere del C.U.N. Alla delibera è data idonea pubblicità mediante affissione all'albo della Facoltà e del Rettorato, ed altresì diffusa sul sito web d'Ateneo.
3. Il Preside trasmette al Rettore la delibera di chiamata e l'elenco dei candidati esclusi.
4. La Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata, specificando i motivi di difformità rispetto alle proprie esigenze didattico-scientifiche dei profili professionali dei candidati.

#### **Art. 20 – Decreto di trasferimento**

1. Il Rettore dà comunicazione a tutti i candidati dell'esito della procedura
2. Il trasferimento è disposto con Decreto del Rettore secondo quanto indicato dall'art. 5 del presente Regolamento.

### **MOBILITA' INTERNA**

#### **Art. 21 – Procedura**

1. La procedura si attiva su istanza dei professori e dei ricercatori universitari interessati che presentano al Preside una domanda di cambio di settore scientifico-disciplinare corredata con il curriculum dell'attività svolta, le pubblicazioni ed i titoli che intendono far valere agli effetti dell'accettazione della richiesta.
2. La Facoltà, nel valutare la domanda, dichiara l'affinità tra i settori scientifico-disciplinari motivando la pertinenza e la rilevanza dei titoli scientifici e dell'attività didattica svolta dall'interessato rispetto al posto da coprire.

3. Il Senato Accademico esprime parere sulle affinità dichiarate dalle singole Facoltà. La delibera del Senato Accademico è inviata al CUN. Il prescritto parere consultivo dovrà essere rilasciato nei tempi previsti dalla normativa in vigore.

## **MOBILITA' INTERFACOLTA'**

### **Art. 22 – Richiesta della Facoltà**

1. Le Facoltà possono attivare le procedure di mobilità per insegnamenti alla cui copertura non possano o non intendano provvedere attivando procedure di reclutamento mediante valutazione comparativa o di trasferimento, ma per i quali vogliano comunque usufruire di un professore di ruolo.
2. La delibera di attivazione della procedura della mobilità è estesa ai professori appartenenti ad altre Facoltà dell'Ateneo ed è soggetta all'autorizzazione del Senato Accademico.

### **Art. 23 – Bando di mobilità**

1. Il Consiglio di Facoltà, indice con proprio Bando la procedura di mobilità che, verificata la disponibilità delle risorse ad essa destinate, deve indicare:
  - a. il ruolo del posto che si intende ricoprire;
  - b. il termine per la presentazione delle domande, dei curricula e dei titoli direttamente al Preside di Facoltà;
  - c. la tipologia di impegno didattico-scientifico nonché le tematiche e le esperienze di ricerca indicate dalla Facoltà;
  - d. l'obbligo di richiedere l'autorizzazione della Facoltà di appartenenza;
2. L'Avviso di mobilità è affisso all'albo del Rettorato e delle Facoltà interessate;

### **Art. 24 – Procedura**

1. La Facoltà, in presenza di più domande, organizza le procedure per la valutazione comparativa dei candidati in modo che siano garantite la trasparenza e la celerità del procedimento, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. Il Consiglio della Facoltà con propria delibera esprime un giudizio su ogni candidato alla mobilità e procede alla chiamata, motivando la scelta in relazione alle proprie esigenze didattico-scientifiche. Alla delibera è data idonea pubblicità mediante affissione all'albo della Facoltà e del Rettorato, a cura del Preside di Facoltà.
3. La Facoltà trasmette al Senato Accademico la delibera di chiamata.
4. La Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità rispetto alle proprie esigenze didattico-scientifiche dei profili professionali dei candidati.

### **Art. 25 – Rinvii**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, alla Legge 31 luglio 1998 n° 210, alla Legge 19 ottobre 1999 n° 370, al D.P.R. n°117 del 23 marzo del 2000 e al D.M. 4 ottobre 2000.

### **Art. 26 – Revisione**

Il presente regolamento è soggetto a verifica e revisione ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza per l'evoluzione della normativa e per ragioni di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.

**Art.27 – Norma transitoria**

In sede di prima applicazione del presente regolamento le funzioni del Senato Accademico e dei Consigli di Facoltà vengono demandate al Comitato Tecnico Coordinatore in essere

**Art. 28 – Decorrenza**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua affissione all'Albo dell'Università, viene reso disponibile sul sito web dell'Ateneo.

Dato a Novedrate, 14 novembre 2008